



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Programmazione Edilizia Pubbl.-Espropri-Assistenza Tecnica EE. LL.

DETERMINAZIONE N. 2851 del 21 DIC. 2017

OGGETTO: Lavori di costruzione della Strada a Scorrimento Veloce "Tangenziale Ovest di Benevento" dalla SS. 7 alla SS. 88:

1) Approvazione indennità spettanti alla Sig.ra Mazzone Giuseppa (ex Mazzone Vincenzo), a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione delle aree di proprietà;

2) Approvazione schema atto di accordo bonario.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° _____

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

P.O. DELEGATA

Vista la determinazione del Segretario Generale – Direttore n. 1379 del 29.06.2017, con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs 165/2001, vengono delegate al sottoscritto funzioni e responsabilità gestionali relative al Servizio "Programmazione Edilizia Pubblica – Espropri – Assistenza Tecnica EE. LL." nonché ad interim del "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture" e del "Servizio Forestazione";

Premesso:

- che, con determinazione presidenziale della Cassa del Mezzogiorno n.44922 del 28.01.1975, veniva approvato il progetto n.5269/PS.21 per la costruzione della strada a scorrimento veloce denominata "Tangenziale Ovest di Benevento" e venivano fissati i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori e della procedura di esproprio rispettivamente in 12 mesi e 48 mesi;
- che, con decreto del Prefetto di Benevento n. 8331/Div. IV del 25.10.1975 l'Amministrazione Provinciale di Benevento veniva autorizzata alla redazione degli stati di consistenza ed accedere ai suoli occorrenti all'esecuzione dei lavori, tra i quali quelli in proprietà della ditta Mazzone Vincenzo, distinti in catasto di Benevento al foglio 26 p.lla n. 270 per mq 3005,00 di occupazione e al foglio 37 p.lla n. 123 per mq 230,00 di occupazione;
- che il richiamato decreto di accesso, con atto del 26.01.1976, veniva notificato in data 06.02.1976 alla ditta Mazzone Vincenzo;
- che, in esecuzione del decreto di accesso n. 8331/Div/1975, i tecnici dell'Amministrazione di Benevento, all'uopo incaricati, accedevano ai fondi in oggetto e redigevano contestuale stato di consistenza, rispettivamente: in data 17.02.1976, per l'area da occupare, di mq 230,00 facente parte della particella n. 123 del fg. 37; in data 20.02.1976, per l'area da occupare di mq 3005,00 facente parte della p.lla n. 270 del fg. 26;
- che con decreto prefettizio n. 2018/Div. IV del 29.03.1976, ritualmente notificato alla ditta Mazzone Vincenzo con atto del 07.04.1976, l'Amministrazione Provinciale di Benevento veniva autorizzata ad occupare in via d'urgenza i suoli occorrenti all'esecuzione dei lavori, tra i quali quelli in titolarità della richiamata ditta proprietaria, come individuati ai nn. 34 e 59 del suindicato decreto, e di seguito meglio precisati:

- n. 34) area di mq 230 di terreno riportato in catasto alla partita 9344, foglio 37, particella 123 (ex particella 45)
- n. 59) area di mq 3005 di terreno riportato in catasto già alla partita 9951, foglio 26 particella 270 (ex particella 134) ...;
- che con determinazione n. 143 del 01.08.1978 della Cassa del Mezzogiorno, fu approvata, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, la perizia di variante suppletiva al progetto originario;
- che nel provvedimento di approvazione della perizia di variante furono altresì fissati i termini:
 - Inizio delle espropriazioni, entro mesi 12;
 - Completamento delle espropriazioni, entro mesi 36;
 - Inizio dei lavori, entro 6 mesi;
 - Completamento dei lavori, entro mesi 12;

decorrenti dalla data dello stesso, rispettivamente per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e della procedura di esproprio;

- che con atti prot. n. 659 del 15.01.1976 e n. 781 del 17.01.1979 l'Amministrazione Provinciale notificava alla richiamata ditta le indennità di esproprio e di occupazione determinate ai sensi della legge 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni:
 - £. 289.800, pari a €. 149,67, per l'occupazione di mq 230 della p.lla n. 123 del fg. 37;
 - £. 3.065,100, pari a €. 1.582,99, per l'occupazione di mq 3005 della p.lla 270 del fg. 26;
- che con dichiarazioni del 29.01.1979 la ditta Mazzone Vincenzo comunicava di cedere volontariamente le aree occupate e di accettare le indennità offerte con gli atti di notifica n. 659/1976 e n. 781/1976;
- che l'Amministrazione Provinciale, provvedeva al pagamento in favore della ditta Mazzone Vincenzo delle indennità concordate più interessi maturati, per l'importo complessivo di £.4.279.050, pari a €. 2.209,94, di cui:
 - £. 1.677.450, pari a €.866,33, con ordine di pagamento n. 10 del 15.02.1979;
 - £. 228.570, pari a €.118,05, con ordine di pagamento n. 48 del 24.05.1979;
 - £. 2.373.030, pari a €.1.225,57, con ordine di pagamento n. 95 del 12.11.1979;
- che l'Amministrazione Provinciale non perfezionava, nei termini stabiliti dagli atti di approvazione del progetto originario e della perizia suppletiva di variante, per mancanza dei tipi di frazionamento, il procedimento espropriativo delle aree occupate con la stipula dei relativi atti notarili di trasferimento per le "*Cessione Volontaria*" e con l'emissione dei "*Decreti Definitivi di Esproprio*" per le ditte non concordatarie;
- che in, data 20 agosto 1980, decedeva il signor Mazzone Vincenzo, lasciando a sè superstiti, quali eredi legittimi, il di lui coniuge signora Bagnoli Raffaella ed i di lui figli signori Mazzone Giuseppa, Mazzone Adele e Mazzone Maurizio, come si evince dalla relativa dichiarazione di successione, presentata presso il competente Ufficio del Registro di Benevento in data 16 gennaio 1981 e classificata al n.71, vol.336;
- che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 21930 del 31.10.1996, divenuta esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato, ai fini del cofinanziamento relativo all'annualità 1997 del Programma Operativo FESR (1995-1999) della Regione Campania, il progetto dei lavori di completamento della strada a scorrimento veloce "Tangenziale Ovest di Benevento";

- che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 3 del 13.01.1999, divenuta esecutiva ai sensi di legge, il richiamato progetto veniva approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
 - che con deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento n. 65 del 13.10.1999 e successivo atto di Giunta Comunale n. 615 del 07.12.1999, divenute esecutive ai sensi di legge, il progetto di veniva approvato ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 1/78, e veniva altresì stabilito che i lavori e le espropriazioni avrebbero dovuto avere inizio entro 12 mesi dalla data di approvazione definitiva del progetto e fine entro 5 anni dalla stessa;
 - che, con decreto emesso dal Comune di Benevento in data 15.12.1999 con il n. 9330 di protocollo, è stata disposta a favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento l'occupazione temporanea in via d'urgenza delle aree necessarie all'esecuzione dei predetti lavori relativamente alla parte riguardante gli svincoli di EX SS. 88-Pietrelcina e SS. 7-Rione Libertà;
 - che in data 17.01.2000, l'Amministrazione Prov.le di Benevento, a mezzo di tecnici incaricati, ha preso possesso dell'area interessata all'espropriazione, relativamente alla parte riguardante gli svincoli di EX SS. 88-Pietrelcina e SS. 7-Rione Libertà;
 - che, in data 2 marzo 2000, decedeva la signora Bagnoli Raffaella, lasciando a sè superstiti, quali eredi legittimi, i di lei figli signori Mazzone Giuseppa, Mazzone Adele e Mazzone Maurizio, così come si evince dalla relativa dichiarazione di successione, presentata presso il competente Ufficio Provinciale di Benevento dell'Agenzia delle Entrate in data 29 agosto 2000 e classificata al n.58, vol.633;
-
- che con Tipi di Frazionamento approvati dall'Agenzia del Territorio di Benevento in data 17.06.2002 con il n. 33319, ed in data 12.09.2002 con il n. 33310, le aree in titolarità della ditta Mazzone Giuseppa ed altri, nel frattempo subentrati a Mazzone Vincenzo, assumevano i seguenti nuovi identificati catastali;
 - p.lla 403 (ex 123) del fg. 37 di mq 98,00, a fronte della maggiore superficie di mq 230,00, autorizzata con decreto di occupazione n. 2018/Div. IV/1976;
 - p.lla 667 (ex 270) del fg. 26 di mq 1040,00 a fronte della maggiore superficie di mq 3005,00 autorizzata con decreto di occupazione n. 2018/Div. IV/1976;
 - che con decreto di esproprio emesso dal Comune di Benevento in data 03.06.2003 prot. n. 3898, registrato a Benevento il 15.07.2003 al n. 3423 è stata disposta in favore della Provincia di Benevento l'espropriazione definitiva delle aree occupate per i lavori di completamento relativamente alla parte riguardante gli svincoli di EX SS. 88-Pietrelcina e SS. 7-Rione Libertà;
 - che, con atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso e divisione rep. 23884/5756 del 29 gennaio 2004, registrato a Benevento l'11 febbraio 2004 al n.252 e con successivo atto di rettifica ed accertamento rep. 48362/21561 del 30 ottobre 2017, registrato a Benevento il 31/10/2017 al n.8297, entrambi a rogito Notaio Ambrogio Romano da Benevento, la signora Mazzone Giuseppa diveniva unica proprietaria degli immobili occupati;
 - che, con decreto del dirigente SEP, prot.n.9369 del 11.11.2009, registrato a Benevento in data 30.11.2009, al n.1297, l'area identificata con il n.403 (ex 123) del fg. 37 di mq 98,00, veniva acquisita al patrimonio della Provincia di Benevento ;
 - che, tuttavia, la Provincia di Benevento di Benevento non portava a compimento la procedura di esproprio mediante il perfezionamento dell'atto di trasferimento relativo alla p.lla 667 (ex 270) del foglio 26;

- che, pertanto la Sig.ra Mazzone Giuseppa, a seguito di numerose diffide legali, provvedeva in ultimo a notificare alla Provincia di Benevento, tramite l'Avv. Marika Santoro, "*Atto di costituzione in mora / invito - diffida*" assunto al protocollo dell'Ente al n° 76112 del 19/11/2015;
- che successivamente, in data 12/12/2015, veniva anche depositato presso l'Organismo di Mediazione (ODM) dell'Ordine degli avvocati di Benevento per l'avvio e la "*convocazione a procedura di mediazione*", ex d.lgs 28/2010;
- che, con l'avviso da ultimo citato, veniva contestato, tra l'altro, il mancato perfezionamento della procedura espropriativa relativa al progetto dei "lavori costruzione della strada a scorrimento veloce detta "*Tangenziale Ovest di Benevento*" nei tempi stabiliti, la mancata notifica di tutti gli atti inerenti al progetto di specie, la mancata notifica del decreto rep.n.4364 del 11/11/09, relativo alla p.lla 403 al foglio 37 e l'illegittimità e l'anticostituzionalità dello stesso, e veniva, inoltre, richiesto un risarcimento per i danni subiti in conseguenza della procedura medesima;
- che, in data 15/02/2016, veniva fissato presso la sede dell'Organismo di Mediazione (O.D.M.) dell'Ordine degli avvocati di Benevento, nell'ambito del procedimento iscritto al n.495/2015, un incontro al fine di addivenire ad un tentativo di conciliazione, il quale si concludeva, tuttavia, con esito negativo, a causa della mancata partecipazione della Provincia di Benevento;
- che, successivamente ancora, in data 12/04/16 e 23/09/2016 la signora Mazzone Giuseppa, ~~sempre per il tramite del difensore, Avv. Marika Santoro, provvedeva a notificare e sollecitare alla Provincia di Benevento una "*Ipotesi di Accordo Bonario*", tra l'altro, assunto al protocollo dell'Ente n° 65078 del 26/09/2016 e richiedendo una somma per il risarcimento dei danni pari ad euro 79.00,00;~~
- che, con relazione dettagliata prot. 564 del 09/01/2017 del servizio Edilizia Pubbl.-Espropri-Assistenza EE.LL., inviata all'Avv. Giuseppe Marsicano, responsabile avvocatura Provinciale, in riferimento alle richieste della sig.ra Mazzone Giuseppa, si comunicava: "*..appare opportuno, al fine dell'acquisizione delle aree occupate e di evitare contenziosi lunghi ed onerosi, che vedrebbero molto probabilmente l'Ente soccombente, accogliere l'invito della sig.ra Mazzone e risolvere bonariamente la questione. In sede di definizione bonaria, si potrebbe proporre a quest'ultima di accettare una somma di denaro inferiore a quella richiesta e quindi accettare i minori importi risultanti dal seguente prospetto....., ovvero un importo di euro 26.882,25 (ventiseimilaottocentottantadue/25);*
- che con nota prot. 2542 del 23.01.2017, il Servizio Avvocatura, nella persona del Responsabile Avv. Giuseppe Marsicano, comunicava che a seguito incontro avuto in data 19.01.01.2017, la Sig.ra Giuseppa Mazzone dava la propria disponibilità a " *definire bonariamente la controversia previo pagamento della somma di €. 26.882,25, a titolo di risarcimento danni oltre la restituzione dei fondi non occupati dalla strada, accollandosi tra l'altro gli eventuali oneri per rettifiche ai frazionamenti ed imposizioni di servizi di passaggio*", con invito al Responsabile del Servizio espropri di valutare e comunicare, il proprio assenso per la definizione bonaria della controversia ;
- che, in risposta alla richiamata richiesta dell'avvocatura, prot. 2542 del 23/01/2017, con relazione del servizio Edilizia Pubbl.-Espropri-Assistenza EE.LL., prot. 15290 del 10/04/2017, si comunicava: "*...si ritiene opportuno, al fine di perfezionare l'acquisizione delle aree occupate e di evitare contenziosi lunghi ed onerosi, che vedrebbero molto probabilmente l'Ente soccombente, accogliere l'invito della sig.ra Mazzone a risolvere*

bonariamente la questione con la sottoscrizione del relativo accordo. Al riguardo si comunica che le somme necessarie per la definizione dell'accordo possono essere imputate al cap. 7571";

Richiamato il comma 1 dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. (Testo Unico Espropri): *"Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene."*

Vista la nota del 21.12.2017, acquisita a mezzo pec, con la quale il Servizio Avvocatura dell'Ente esprime parere di conformità giuridico-legale allo schema di accordo bonario predisposto dall'ufficio espropri del Settore Tecnico;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di approvare le indennità, per l'importo complessivo di €26.882,25, spettanti alla Sig.ra Mazzone Giuseppa, a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione degli immobili di proprietà utilizzati per la realizzazione dei lavori epigrafati in oggetto, siccome analiticamente indicato ed individuato nell'elenco allegato lettera "A" facente parte integrante del presente atto, con le relative coerenze;
2. di dare atto che su tale importo non dovrà essere operata la ritenuta del 20%, ex art. 35 DPR 327/2001 trattandosi, di terreni non ricadenti in zona omogenea di tipo "A-B-C-D";
3. di dare atto che i criteri di calcolo utilizzati sono quelli previsti dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. (Testo Unico Espropri);
4. di approvare l'allegato schema di accordo bonario (Allegato "B"), che dovrà perfezionarsi con la relativa stipula;
5. di provvedere, con successivo atto e ad avvenuta stipula dell'atto notarile di trasferimento, al pagamento delle indennità spettanti alla Sig.ra Mazzone Giuseppa;
6. di impegnare la spesa al Capitolo 7571 del bilancio 2017.

Il Responsabile del Servizio Espropri
P.O. Delegata
(Ing. Michelantonio Panarese)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 7571 Progr. N. 3651 del 28/12/2012

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)

